



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 53 del 28/12/2022

**OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - APPROVAZIONE
ALIQUOTE PER L'ANNO 2023.**

L'anno 28/12/2022, addì ventotto del mese di Dicembre alle ore 19:00 , nella SEDE COMUNALE ,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la
presidenza del Sindaco Arch. Angeli Roberto il Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il vice Segretario Fantini
Elisabetta.

Intervengono i Signori:

	Nome				Nome		
1	ANGELI ROBERTO	X		8	MARINELLI CHIARA		X
2	MONTANARI LINO	X		9	DE PRIZIO GAETANO	X	
3	MOLON CLAUDIA	X		10	SCARAVELLI GAETANO	X	
4	FACCHINI MARIANNA		X	11	STORCHI GIUSEPPE	X	
5	ZANONI IVAN	X		12	BASTA ANNA		X
6	LEARDINI GIORGIA		X	13	PAPPADIA ANTIMO	X	
7	DAOLIO INGRID	X					

PRESENTI: 9 ASSENTI: 4

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio
Comunale a trattare il seguente argomento:



OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2023.

Il Sindaco illustra il punto all'ordine del giorno in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D. Lgs. del 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni che istituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

VISTI in particolare l'art. 1, comma 3, del suddetto decreto il quale stabilisce che:

- i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 sopra richiamato possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF con deliberazione da pubblicare in apposito sito;
- l'efficacia della deliberazione di variazione decorre dalla data di pubblicazione nel suddetto sito;
- la variazione dell'aliquota non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali e l'art. 3-bis secondo il quale con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

VISTO l'art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011, come modificato dall'art. 13, comma 16, del D.L. 201/2011, in base al quale: "Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo";

VISTO il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, che recita:

"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla potestà regolamentare generale delle province e dei comuni;

VISTO il comma 8 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 23/2011 e s.m.i., che recita:

"A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. Le delibere relative all'anno 2010 sono efficaci per lo stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito avviene



entro il 31 marzo 2011. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169, della citata legge n. 296 del 2006.”

VISTO il comma 3 dell'art. 8 del D.Lgs. n. 175/2014, che recita:

“Ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, i comuni, contestualmente all'invio dei regolamenti e delle delibere relative all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono tenuti ad inviare, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, i dati contenuti nei suddetti regolamenti e delibere individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Restano ferme le disposizioni in ordine alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere che devono essere inseriti nella predetta sezione del Portale esclusivamente per via telematica.”;

VISTE:

- la deliberazione di C.C. n. 66 del 27/12/2019 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF nel Comune di Reggio Emilia per l'anno 2020;
- la deliberazione di C.C. n. 19 del 23/04/2022 con la quale si è provveduto ad approvare la modifica delle aliquote dell'addizionale comunale all'irpef a seguito della legge di bilancio 2022;

RITENUTO di modificare il suddetto Regolamento e le aliquote dell'addizionale IRPEF per l'anno 2023, mantenendo un sistema progressivo, in modo da rendere più equa l'imposizione che graverà in maggior misura sugli scaglioni di reddito più elevati, come da schema riportato nel dispositivo ed una salvaguardia per le fasce più deboli della popolazione, fissando l'esenzione per i contribuenti con reddito imponibile annuo non superiore a 10.000,00 Euro;

VISTE le simulazioni di gettito atteso elaborate con l'apposito applicativo messo a disposizione dei Comuni, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sul portale web <https://www.portalefederalismofiscale.gov.it>;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Comunale;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dal Responsabile di servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

PRESENTI n. 9 Consiglieri, votanti n. 8 Consiglieri, con n. 8 voti favorevoli, Nessun voto contrario e n. 1 voto astenuto (Consigliere Pappadia Antimo del Gruppo “Movimento 5 Stelle il Blog delle Stelle.it) espresso per alzata di mano nei modi previsti dalla Legge e dallo Statuto;

DELIBERA:

1) DI APPROVARE il testo del “Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche” prevedendo l'applicazione delle aliquote modificate per l'anno 2023, come segue:



Art. 1 - Variazione dell'aliquota.

1. L'aliquota dell'Addizionale comunale IRPEF è stabilita per l'anno 2023, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 28/09/1998 n. 360, con i seguenti scaglioni:

Redditi da	Redditi fino a	Aliquota addizionale
0	15.000	0,55%
15.001	28.000	0,65 %
28.001	50.000	0,75%
50.001		0,80%

Art. 2 – Soglia di esenzione.

Ai fini dell'applicazione dell'aliquota di cui all'art. 1 sono esenti i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale comunale IRPEF, non superiore a 10.000,00 euro.

- 2) DI DISPORRE la trasmissione di copia della presente ai competenti Uffici Comunali, per gli adempimenti di competenza richiamati in premessa;
- 3) DI DARE atto che l'efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nell'apposito sito internet e che le modifiche avranno effetto dal 1° gennaio 2023.

DOPODICHE'

Considerata l'urgenza di dare attuazione al dispositivo della presente deliberazione, in considerazione del fatto che è necessario procedere con la massima celerità all'adozione degli atti conseguenti al presente provvedimento

Con separata votazione, 9 Consiglieri, votanti n. 8 Consiglieri, con n. 8 voti favorevoli, Nessun voto contrario e n. 1 voto astenuto (Consigliere Pappadia Antimo del Gruppo "Movimento 5 Stelle il Blog delle Stelle.it) espresso per alzata di mano nei modi previsti dalla Legge e dallo Statuto;

DELIBERA

- 4) Di dichiarare il presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lvo n. 268/2000 e s.m.i.;



COMUNE DI REGGIOLO
Provincia di Reggio Emilia

Letto, confermato e sottoscritto

IL Sindaco
Arch. Angeli Roberto

(atto sottoscritto digitalmente)

IL vice Segretario
Fantini Elisabetta